PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE PREVISTO DAL D.LGS. 163/2006

Approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 89/37099 del 2 maggio 2016;
in vigore dal 2 maggio 2016.

I N D I C E

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag.	1
Art. 2 - Costituzione e accantonamento del fondo	“	1
Art. 3 - Personale avente diritto	“	2
Art. 4 - Responsabile unico del procedimento	“	2
Art. 5 - Gruppi di lavoro	“	2
Art. 6 - Attività affidate a strutture esterne	“	3
Art. 7 - Percentuali per tipologie di lavori	“	3
Art. 8 - Ripartizione del fondo fra i gruppi professionali incaricati della realizzazione dell'opera	“	5
Art. 9 - Ripartizione del fondo fra i membri dei gruppi professionali	“	5
Art. 10 - Certificazione dei risultati, ripartizione e liquidazione incentivi	“	9
Art. 11 - Disciplina transitoria	“	10
Art. 12 - Entrata in vigore	“	10

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 come da ultimo modificato e integrato dagli artt. 13 e 13 bis del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni in legge n. 114 dell'11.8.2014, con la finalità di valorizzare le professionalità interne ed incrementare il livello di produttività.

2. Individua le percentuali da applicare, riferite all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, ivi compreso il piano di sicurezza se previsto, al fine di stabilire l'incentivo da erogare ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

3. In caso di appalti misti, l'incentivo di cui al comma 2 è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori ed opere a cura del personale interno e per l'importo corrispondente.

4. Per opere o lavori si intendono le attività di cui all'art. 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (v. C.C. n. 393/2015 Veneto), con riferimento ad opere o lavori realizzate a decorrere dal 19.8.2014, data di conversione in legge del D.L. 90/2014 (v. delibera n. 10/2016 della sezione autonomie della Corte dei Conti).

Art. 2

Costituzione e accantonamento del fondo

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Provincia destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione le risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.

2. Il fondo di cui all'art. 93 comma 7-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è costituito all'atto della deliberazione/determinazione di approvazione dei singoli livelli di progettazione progetto o piano da parte dell'organo competente. L'importo da accantonare è ottenuto applicando le percentuali di cui all'art. 7.

3. Ai sensi dell'art. 93 comma 7-ter una quota pari all'80% delle risorse del fondo è destinato ad essere ripartito per ciascuna opera o lavoro con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento. Il fondo comprende gli oneri previdenziali e assistenziali, nonché l'Irap (v. C.C. SS.RR. 33/2010).

4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo di che trattasi sarà destinato all'acquisto da parte della Provincia di beni, strumentazioni, software e tecnologie funzionali a: progetti di innovazione, banche dati per il controllo e miglioramento delle capacità di spesa, ammodernamento/efficientamento dell'Ente e dei servizi ai cittadini. Tali risorse, qualora non spese in tutto o in parte, possono essere utilizzate nei tre anni successivi dal loro accantonamento per il perseguimento delle medesime finalità.

5. Le somme di cui al comma 2 del presente articolo devono essere previste all'interno del quadro economico e fanno carico direttamente agli stanziamenti previsti per la realizzazione di ogni singolo lavoro od opera.

Art. 3

Personale avente diritto

1. L'80% del fondo viene ripartito, secondo le modalità di cui al presente regolamento, tra il responsabile unico del procedimento, il progettista, il coordinatore per la sicurezza, il direttore dei lavori e il collaudatore, nonché i loro collaboratori. Le suddette figure professionali sono individuate tra il personale dipendente della Provincia, salvo quanto previsto all'art. 6.
2. Il personale dipendente destinatario degli incentivi deve essere in possesso dei requisiti professionali, previsti dalla vigente normativa, e della necessaria competenza in relazione alla complessità dell'opera o lavoro da realizzare e alle procedure cui deve adempiere.
3. Il presente articolo non si applica al personale di qualifica dirigenziale a cui, in ragione del principio dell'onnicomprensività del relativo trattamento economico ex artt. 2 e 24 D.Lgs. n. 165/2001, non possono essere corrisposti compensi ulteriori. Tuttavia il dirigente concorre alla ripartizione delle quote di incentivo in funzione del ruolo esercitato nell'esecuzione dell'opera, ma la somma ad essi spettante costituirà economia per l'Ente.

Art. 4

Responsabile unico del procedimento

1. Il responsabile unico del procedimento (R.u.P.) è nominato secondo il disposto dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 nell'ambito dell'organico dell'Amministrazione aggiudicatrice prima della fase di predisposizione del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale delle OO.PP. Le funzioni e i compiti del R.u.P. sono quelle previste dalla normativa vigente in materia.
2. Il responsabile unico del procedimento (R.u.P.) è nominato per ogni singolo intervento di progettazione.
3. Al R.u.P. compete fra l'altro:
   - La stesura del documento preliminare della progettazione o pianificazione;
   - La individuazione delle figure di cui al successivo art. 5. Qualora alcune di esse non risultassero necessarie al progetto, le relative quote di partecipazione costituiranno economia dello specifico capitolo di stanziamento.
4. Il R.u.P., se in possesso della specifica professionalità, può partecipare alla stesura del progetto o piano ricoprendo uno o più ruoli specificamente previsti nel successivo art. 5 nei limiti previsti dal Regolamento (D.P.R. 207/2010).

Art. 5

Gruppi di lavoro

1. Per la realizzazione di ciascuna delle opere di cui al precedente art. 1 sono costituiti, ove possibile con criteri di rotazione, il Gruppo di Progettazione, l'Ufficio di Direzione Lavori e il Gruppo di Collaudo.
2. I Gruppi di Lavoro sono formati da personale che sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

3. In particolare, per la loro costituzione si tiene conto della specializzazione e del grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica e nella categoria di opere e lavori cui il progetto si riferisce, della qualità ed entità dell'opera da eseguire, della complessità delle procedure amministrative da seguire.

4. All'interno di ogni gruppo vengono individuate, nel rispetto delle competenze professionali, tra le altre, le seguenti figure, ciascuna con i propri collaboratori:
   - Progettista;
   - Direttore dei lavori;
   - Collaudatore;
   - Coordinatore/i per la Sicurezza.

5. La composizione dei gruppi è costituita con apposito atto del Dirigente di Settore, per ciascuna fase di realizzazione dell'opera o del lavoro, su proposta del R.u.P., anche sulla base delle segnalazioni pervenute da altri settori interessati e secondo opportune rotazioni tra i gruppi.

6. Detto atto contiene inoltre:
   - L'indicazione dell'opera o del lavoro e il relativo importo presunto;
   - La fissazione del tempo da assegnare al gruppo di lavoro o ai singoli incaricati;
   - L'indicazione della classe di appartenenza dell'opera, secondo la tabella di cui al successivo art. 7, che potrà essere variata in corso di progettazione o di esecuzione in relazione ad esigenze rilevanti, sopravvenute e imprevedibili attestate dal R.u.P.

Art. 6
Attività affidate a strutture esterne

1. Qualora per le attività di progettazione, di Direzione Lavori, coordinamento sicurezza o di Collaudo sia necessario il supporto di strutture o di servizi esterni all'Amministrazione, si procede all'affidamento delle stesse a liberi professionisti o a società di ingegneria ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e le relative quote di partecipazione costituiscono economia.

2. Per le indagini concernenti le valutazioni ambientali, geotecniche, geognostiche, naturalistiche e per le altre prestazioni di ordine specialistico per le quali è necessario il ricorso di strutture esterne, il R.u.P. procede secondo le modalità sopra descritte.

Art. 7
Percentuali per tipologie di lavori

1. La percentuale effettiva da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro rientrante nella seguente tabella, al fine di definire la somma da ripartire tra le varie figure interessate di cui al successivo art. 8, conformemente a quanto prescritto dal citato art. 93 del D.Lgs. 163/2006, viene stabilita come segue, con l'esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria:

	Tipo di opere	Percentuale del valore dell'opera
	COSTRUZIONI CIVILI	
C1	Costruzioni informate a grande semplicità, magazzini, capannoni, edifici provvisori e senza importanza e simili	1,20%
C2	Scuole, caserme, stazioni e simili, qualora siano di media importanza	1,46%
C3	Edifici di cui al punto C2, strutturalmente complessi o che presentano difficoltà di progettazione o di esecuzione	1,60%
C4	Restauri conservativi e manutenzioni di edifici a vincolo architettonico	1,60%
	COSTRUZIONI DI IMPIANTI	
I1	Impianti elettrici, telefonici, di trasmissione dati, di controllo ambientale, di riscaldamento e condizionamento e similari	1,60%
I2	Impianti di distribuzione acqua e gas, fognature urbane	1,33%
	COSTRUZIONE DI STRADE	
S1	Strade ordinarie, di semplice studio e senza opere d'arte	1,13%
S2	Strade con particolari difficoltà di studio o con presenza di opere d'arte o di strutture speciali	1,60%

Inoltre, a seconda dell'importo complessivo a base d'asta dell'opera, il fondo per ogni singolo intervento è ridotto in ragione delle aliquote di seguito riportate:

IMPORTO DELLE OPERE	% RIDUZIONE SUL FONDO DI COMPENSO
Fino ad € 500.000,00	0%
Da € 500.000,00 ad € 5.000.000,00	5%
Oltre € 5.000.000,00	10%

Art. 8

Ripartizione del fondo
fra i gruppi professionali incaricati della realizzazione dell'opera

1. La somma accantonata per ogni singola opera o lavoro con le modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento, è ripartita fra i gruppi di lavoro con il seguente criterio:

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO e COLLABORATORI	18%
GRUPPO DI PROGETTAZIONE	35%
UFFICIO DIREZIONE LAVORI	39%
GRUPPO DI COLLAUDO	8%
	100%

Art. 9

Ripartizione del fondo
fra i membri dei gruppi professionali

1. Le somme ripartite fra i gruppi professionali di cui all'art. 7 del presente regolamento sono distribuite fra i membri di ciascun gruppo in ragione delle quote di partecipazione al fondo. Dette quote sono differenziate a seconda del tipo di opera da realizzare, del ruolo ricoperto nella progettazione e della fase della realizzazione dell'opera con il criterio riassunto nelle seguenti tabelle:

COSTRUZIONI CIVILI	Resp. FIRMA	RUOLO	PROGETTO PRELIMINARE (a)	PROGETTO DEFINITIVO (b)	PROGETTO ESECUTIVO (c)	PROGETTAZIONE (a +b+c)	DIREZIONE LAVORI	COLLAUDO
R.U.P. e COLLABORATORI								
CONTROLLO E RESPONSABILITA' DEL PROGETTO	S	R.u.P.				20	20	5
SUPPORTO AMMINISTRATIVO		COLLABORATORE AMMINISTRATIVO				4	4	2
GRUPPO DI PROGETTAZIONE								
RILEVAMENTO GEOLOGICO/V.I.A.	S	PROGETTISTA	5			5		
PROGETTAZIONE TECNICO/ ARCHITETTONICA/V.I.A.	S	PROGETTISTA	5	15	10	30		
PREGETTAZIONE STRUTTURE	S	PROGETTISTA			15	15		
PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO / COMUNICAZIONI / TERMO-IDRAULICO	S	PROGETTISTA			45	45		
ANALISI AGRONOMICA TERRENO/ STIMA / V.I.A.	S	PROGETTISTA	5			5		
PRESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA	S	RESPONSABILE SICUREZZA		8	7	15		
IMPLEMENTAZIONE GRAFICA - ASSISTENZA TECNICA		COLLABORATORE TECNICO	2	5	3	10		
RILIEVO TOPOGRAFICO		COLLABORATORE TECNICO	2	5	3	10		
SUPPORTO AMMINISTRATIVO AI DOCUMENTI PROGETTUALI E CONTABILI		COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	8	5	15		
UFFICIO DIREZIONE LAVORI								
DIRETTORE LAVORI	S	DIRETTORE LAVORI					80	
CONTROLLO ATTUAZIONE MISURE DI SICUREZZA	S	SORVEGLIANTE SICUREZZA					10	
ASSISTENZA TECNICO-CONTABILE		COLLABORATORE TECNICO					15	
ASSISTENZA TECNICA		COLLABORATORE TECNICO					15	
RILEVAMENTO TOPOGRAFICO E FRAZIONAMENTI		COLLABORATORE TECNICO					5	
SUPPORTO AMMINISTRATIVO INSERIMENTO DATI CONTABILI		COLLABORATORE AMMINISTRATIVO					5	
GRUPPO DI COLLAUDO								
COLLAUDO	S	COLLAUDATORE						15
ASSISTENZA TECNICA		COLLABORATORE TECNICO						5
CHIUSURA PRATICA CONTABILE		COLLABORATORE AMMINISTRATIVO						5

IMPIANTI	Resp. FIRMA	RUOLO	PROGETTO PRELIMINARE (a)	PROGETTO DEFINITIVO (b)	PROGETTO ESECUTIVO (c)	PROGETTAZIONE (a+b+c)	DIREZIONE LAVORI	COLLAUDO
R.U.P. e COLLABORATORI								
CONTROLLO E RESPONSABILITA' DEL PROGETTO		R.u.P.				20	20	5
SUPPORTO AMMINISTRATIVO		COLLABORATORE AMMINISTRATIVO				4	4	2
GRUPPO DI PROGETTAZIONE								
RILEVAMENTO GEOLOGICO / V.I.A.	S	PROGETTISTA				0		
PROGETTAZIONE TECNICO / ARCHITETTONICO / V.I.A.	S	PROGETTISTA				0		
PROGETTAZIONE STRUTTURE	S	PROGETTISTA				0		
PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO / COMUNICAZIONI / TERMO-IDRAULICO	S	PROGETTISTA	10	45	45	100		
ANALISI AGRONOMICA TERRENO / STIMA / V.I.A.	S	PROGETTISTA						
PRESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA	S	RESPONSABILE SICUREZZA		8	7	15		
IMPLEMENTAZIONE GRAFICA - ASSISTENZA TECNICA		COLLABORATORE TECNICO	4	10	6	20		
RILIEVO TOPOGRAFICO		COLLABORATORE TECNICO						
SUPPORTO AMMINISTRATIVO AI DOCUMENTI PROGETTUALI E CONTABILI		COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	8	5	15		
UFFICIO DIREZIONE LAVORI								
DIRETTORE LAVORI	S	DIRETTORE LAVORI					90	
CONTROLLO ATTUAZIONE MISURE DI SICUREZZA	S	SORVEGLIANTE SICUREZZA					10	
ASSISTENZA TECNICO-CONTABILE - ASSISTENZA TECNICA		COLLABORATORE TECNICO					15	
RILEVAMENTO TOPOGRAFICO E FRAZIONAMENTI		COLLABORATORE TECNICO					15	
SUPPORTO AMMINISTRATIVO INSERIMENTO DATI CONTABILI		COLLABORATORE AMMINISTRATIVO					5	
GRUPPO DI COLLAUDO								
COLLAUDO	S	COLLAUDATORE						15
ASSISTENZA TECNICA		COLLABORATORE TECNICO						5
CHIUSURA PRATICA CONTABILE		COLLABORATORE AMMINISTRATIVO						5

STRADE	Resp. FIRMA	RUOLO	PROGETTO PRELIMINARE (a)	PROGETTO DEFINITIVO (b)	PROGETTO ESECUTIVO (c)	PROGETTAZIONE (a+b+c)	DIREZIONE LAVORI	COLLAUDO
R.U.P. e COLLABORATORI								
CONTROLLO E RESPONSABILITA' DEL PROGETTO		R.u.P.				20	20	5
SUPPORTO AMMINISTRATIVO		COLLABORATORE AMMINISTRATIVO				4	4	2
GRUPPO DI PROGETTAZIONE								
RILEVAMENTO GEOLOGICO / V.I.A.	S	PROGETTISTA	5			5		
PROGETTAZIONE TECNICO / ARCHITETTONICA / V.I.A.	S	PROGETTISTA	10	15	15	40		
PREGETTAZIONE STRUTTURE	S	PROGETTISTA			20	20		
PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO / COMUNICAZIONI / TERMO-IDRAULICO	S	PROGETTISTA				0		
ANALISI AGRONOMICA TERRENO / STIMA / V.I.A.	S	PROGETTISTA	5			5		
PRESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA	S	RESPONSABILE SICUREZZA		8	7	15		
IMPLEMENTAZIONE GRAFICA – ASSISTENZA TECNICA		COLLABORATORE TECNICO	2	5	3	10		
RILIEVO TOPOGRAFICO		COLLABORATORE TECNICO	2	5	3	10		
SUPPORTO AMMINISTRATIVO AI DOCUMENTI PROGETTUALI E CONTABILI		COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	8	5	15		
UFFICIO DIREZIONE LAVORI								
DIRETTORE LAVORI	S	DIRETTORE LAVORI					80	
CONTROLLO ATTUAZIONE MISURE DI SICUREZZA	S	SORVEGLIANTE SICUREZZA					10	
ASSISTENZA TECNICO-CONTABILE – ASSISTENZA TECNICA		COLLABORATORE TECNICO					15	
RILEVAMENTO TOPOGRAFICO E FRAZIONAMENTI		COLLABORATORE TECNICO					5	
SUPPORTO AMMINISTRATIVO INSERIMENTO DATI CONTABILI		COLLABORATORE AMMINISTRATIVO					5	
GRUPPO DI COLLAUDO								
COLLAUDO	S	COLLAUDATORE						15
ASSISTENZA TECNICA		COLLABORATORE TECNICO						5
CHIUSURA PRATICA CONTABILE		COLLABORATORE AMMINISTRATIVO						5

Art. 10

Certificazione dei risultati, ripartizione e liquidazione incentivi

1. La ripartizione degli incentivi di progettazione di cui all'art. 93 comma 7-ter del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni è disposta dal Dirigente di Settore per ogni fase già realizzata, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai singoli dipendenti; le quote prive di tale accertamento costituiscono economie.
2. Le fasi sono Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza e Collaudo. Gli importi spettanti per ciascuna fase sono ottenuti, per ciascun incaricato, dalle tabelle di cui all'art. 8.
3. L'incentivo è erogato alla realizzazione effettiva dell'opera o del lavoro, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte da ciascun dipendente da parte del responsabile della struttura preposta, come previsto dal comma 1. Resta fermo che l'incentivo non potrà essere liquidato da uno dei soggetti beneficiari (v. Corte Conti Puglia n. 203/2015).
4. In caso di inadempienze, di incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta, imputabili ai soggetti costituiti in gruppo secondo il precedente art. 4, il Dirigente di Settore, tenuto conto della complessità progettuale e acquisite le informazioni necessarie dal R.u.P., provvede alla riduzione del compenso commisurata all'inadempienza e fino alla misura massima del 10%, salvo comprovati motivi attestati dallo stesso Dirigente nell'atto di ripartizione/liquidazione. Non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132 comma 1 lett. a), b), c) e d) del D.Lgs. 163/2006.
5. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, la riduzione di cui sopra verrà applicata come segue:
   - inadempienza che comporta incrementi dei tempi o dei costi imputabili ai predetti soggetti pari al 2,5% rispetto al quadro economico del progetto esecutivo: riduzione del 5% sul compenso spettante;
   - inadempienza che comporta incrementi dei tempi o dei costi imputabili ai predetti soggetti pari al 5% rispetto al quadro economico del progetto esecutivo: riduzione del 7,5% sul compenso spettante;
   - inadempienza che comporta incrementi dei tempi o dei costi imputabili ai predetti soggetti pari al 7,5% rispetto al quadro economico del progetto esecutivo: riduzione del 10% sul compenso spettante.

   E' data facoltà al Dirigente di Settore di applicare riduzioni intermedie, fermo restando il limite massimo del 10%, nei casi in cui lo riterrà opportuno, previa adeguata motivazione.
6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, secondo il metodo di cassa e, quindi, con riferimento al trattamento economico spettante al momento dell'erogazione (v. C.C. n. 300/2014 Lombardia).
7. E' onere del singolo dipendente comunicare prontamente all'ufficio Amministrazione del personale entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello di liquidazione a proprio favore di incentivi a lui corrisposti da altre amministrazioni pubbliche, l'entità degli stessi e l'ente di riferimento, in modo da poter consentire la determinazione in ordine al superamento o meno del limite di cui al comma 6.

Art. 11

Disciplina transitoria

1. Le norme del presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014 (19/8/2014), che saranno erogati secondo la disciplina previgente.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione.